

46



CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

SEZIONE 02

R.G: 89/2014

All'udienza collegiale del giorno 02/07/2014 ore 11:00

PRESIDENTE Dr. ALESSANDRO TURCO
 Giudice/Consigliere Dr. ANTONIA ABIOSI
 Giudice/Consigliere Dr. MARCO MODENA *Relatore*

Relatore
 Relatore
 Relatore

Consigliere SIMONETTA AFELTRA
 Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto
 e del P.M. Dr.

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale

██████████
 Avv. ██████████
 Avv. ██████████

è presente l'Avv. ██████████ in sost.

Attore (altro)

██████████
 Avv. ██████████

Attore (altro)

██████████
 Avv. ██████████
 Avv. ██████████

Attore (altro)

██████████
 Avv. ██████████

Attore (altro)

██████████
 Avv. ██████████

Attore (altro)

██████████
 Avv. ██████████
 Avv. ██████████

Attore (altro)

██████████
 Avv. ██████████

Convenuto principale


BANCA CREDITO COOPERATIVO ██████████
 Avv. ██████████ *in sost. dell'Avv. ██████████*

*E' presente la Dott. ██████████ per la pratica f. la Corte
 sotto pena alle parti l'ipotesi di disporre
 CTU cautelare; l'Avv. ██████████ si dice contraria*

in quanto la CTU sembra allo stato
superflua; l'Aw. [redacted] conosce
per lo svolgimento

La Corte

dispone come da motivazione che
segue:



Rilevato che, alla luce della giurisprudenza penale (Cass. Pen. 10/28743, 10/12028) nella determinazione del tasso d'interesse, al fine di verificare se sia stata superata la soglia di usura, è necessario tener conto anche della commissione di massimo scoperto;

PQM

Dispone il richiamo del CTU rag. [REDACTED], con studio in Pistoia, Via [REDACTED], fax [REDACTED], affinché:

autorizzato sia d'ora, ex art. 194, 1° co., cpc, a svolgere le indagini commessegli senza la presenza dell'Ufficio;

- (2) letti gli atti e i documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché le precedenti relazioni di CTU;
- (3) tenuto conto di quanto è pacifico tra le parti o è, comunque, documentalmente indiscutibile;
- (4) svolte, se necessario, opportune ricerche presso pubbliche amministrazioni;
- (5) acquisita, da tali pubbliche amministrazioni (ovvero, sull'accordo delle parti, anche da privati), documentazione ritenuta utile;
- (6) assunte, eventualmente, ai sensi dell'art. 194, I co., l. parte, cpc, informazioni da terzi;
- (7) tenuto conto degli eventuali chiarimenti offerti dalle parti in conformità alla stessa norma ora citata;
- (8) segnalato specificamente, in ogni caso, se i dati oggetto di elaborazione siano pacifici tra le parti ovvero se la fonte di essi sia documentale, testimoniale, presuntiva, ovvero consista in mere informazioni di terzi (terzi che egli provvederà, comunque, a indicare nominativamente);
- (9) esposte, sinteticamente, le tesi di ciascuna parte;
- (10) messi in evidenza i punti dubbi e controversi, formulando, se del caso, col necessario corredo grafico, ipotesi alternative;
- (12) tentata la conciliazione delle parti (il tentativo potrà essere svolto o ripetuto dal ctu in ogni stadio delle operazioni peritali);

a) provveda, in caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, con relazione scritta (ex art. 195 cpc), ad accertare se vi sia stato, nel rapporto di conto corrente per cui è causa, superamento del tasso soglia di usura, tenuto conto anche della commissione di massimo scoperto applicata dalla banca, ed in tale ipotesi proceda a ricalcolare il credito della banca stessa alla luce delle disposizioni di legge;

(b) il ctu viene, sin d'ora, espressamente autorizzato, anche ai fini di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia") già art. 7 della legge 8/7/1980, n. 319, ad avvalersi di altri prestatori d'opera per l'attività eventualmente necessaria, o comunque utile, relativa al compimento di stime o rilievi;

c) l'attività in questione sarà, comunque, svolta sotto il controllo del ctu e ad essa potranno presenziare e partecipare, come se si trattasse di attività direttamente svolta dal ctu, anche gli eventuali ctp;

d) i ctp eventualmente nominati dalle parti potranno essere invitati dal ctu a produrre preventivamente brevi relazioni o elaborati grafici nei quali siano compendiate le posizioni che la parte da loro rappresentata assume nel processo;

e) per consentire ai ctp che dovessero essere nominati di esercitare utilmente la facoltà di proporre osservazioni e istanze, di cui all'art. 194 cpc, il ctu trasmetterà ai ctp la bozza della sua relazione 40 giorni prima della scadenza del termine per il suo deposito, con l'invito ai ctp a fargli pervenire le eventuali osservazioni e istanze entro ulteriori 15 giorni;

f) di tali osservazioni e istanze, da comunicarsi ex art. 90, II co., disp. att. cpc, il ctu darà conto, in ogni caso, nella stesura finale della sua relazione;

g) ove il ctu, ritenendo di poter accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni o le istanze dei ctp, intenda adeguare la stesura finale della sua relazione a tale mutamento del suo parere, si procurerà di avvertire, di ciò (anche informalmente), i ctp e di metterli in condizione, se necessario con una conferenza personale che attui un contraddittorio tecnico concentrato, diretto ed orale, di adeguare, a loro volta, alla nuova situazione le loro difese tecniche;

h) le osservazioni e le istanze scritte saranno, comunque, materialmente allegate alla relazione del ctu ex art. 195 cpv cpc;

i) il ctu depositerà, insieme con la relazione, anche la richiesta di compenso e di rimborso delle spese e, entro i 15 giorni successivi, i difensori potranno presentare eventuali rilievi sulla richiesta di compenso stessa (il Presidente del Collegio provvederà alla liquidazione solo dopo la scadenza di tale termine);

invita le parti del processo a inserire nella Cancelleria telematica della Corte, in veste informatica compatibile con word, ai fini di un pronto reperimento da parte della Corte e delle parti stesse, tutti i loro, rispettivi atti processuali già depositati che già non siano stati inseriti nella predetta Cancelleria telematica e tutti quelli che depositeranno in futuro; invita inoltre il ctu, oltre a depositare in forma cartacea, in Cancelleria, la relazione di ctu coi relativi allegati, ad inserire nella Cancelleria telematica della Corte, in veste informatica compatibile con word, la stessa relazione e, se possibile, anche gli allegati (preferibilmente, se documenti di immagine, in formato pdf o tiff);

Rinvia la causa per il conferimento dell'incarico all'udienza del 18.12.2014 ore

9,59.

Si comunichi al CTU.

Firenze, 2.7.2014

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Rita Mei

A. Mei